REGOLAMENTO (CEE) N. 1151/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1987

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (3), ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (4),

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precendente e del predetto coefficiente ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 634/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che a motivo dell'adesione del Portogallo, stabilisce norme specifiche relative alle restituzioni all'esportazione nel settore dell'esportazione del pollame e modifica il regolamento (CEE) n. 189/86 (5), ha enunciato il principio secondo cui i prodotti del settore del pollame ed originari del Portogallo non devono beneficiare della concessione di una restituzione comunitaria ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

2. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le esportazioni verso il Portogallo effettuate a decorrere dal 1° marzo 1986.

3. La restituzione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le esportazioni di prodotti originari del Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.
(4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 aprile 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Restituzioni
		ECU/100 unità
01.05	Volatili vivi da cortile :	
	per le esportazioni verso tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America :	
	A. di peso unitario non superiore a 185 g denominati « pulcini » :	
	I. di tacchini e di oche	8,40
	II. altri	4,20
		ECU/100 kg
	B. altri :	
	I. Galli, galline e polli	24,00
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :	
	per le esportazioni verso tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America :	
	A. Volatili interi :	
	I. Galli, galline e polli :	
	a) presentati spennati, senza intestini, ma con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	37,00
	b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	37,00
	c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	37,00
	II. Anatre :	
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, ma con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	55,00
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato o il ventriglio, dette « anatre 70 % »	55,00
	c) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % »	55,00
	IV. Tacchini :	
	a) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « tacchini 80 % »	37,00
	b) presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « tacchini 73 % »	37,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Restituzioni
		ECU/100 kg
02.02 *(segue)*	B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) :	
	I. disossate :	
	b) di tacchini :	
	— carni omogeneizzate, incluse le carni separate meccanicamente :	
	— aventi un rapporto acqua-proteine che non supera 4,7 e un rapporto grassi-proteine che non supera 1,5 (1)	30,00
	— altri	0,00
	— altri	74,00
	c) di altri volatili :	
	— carni omogeneizzate, incluse le carni separate meccanicamente :	
	— aventi un rapporto acqua-proteine che non supera 4,7 e un rapporto grassi-proteine che non supera 1,5 (1)	30,00
	— altri	0,00
	— altri	74,00
	II. non disossate :	
	a) Metà o quarti :	
	1. di galli, galline e polli	43,00
	2. di anatre	55,00
	4. di tacchini	38,00
	b) Ali intere, anche senza la punta	31,00
	d) Petti e pezzi di petti :	
	2. di tacchini	58,00
	3. di altri volatili	58,00
	e) Cosce e pezzi di cosce :	
	2. di tacchini :	
	aa) fusi (coscette) e pezzi di fusi	30,00
	bb) altri	53,00
	3. di altri volatili	55,00
	ex g) altri :	
	Parti d'ali di tacchino che comprendono sia l'omero, sia il radio e/o il cubito senza la punta dell'ala	31,00
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :	
	per le esportazioni verso tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America :	
	B. altre :	
	I. di volatili :	
	a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (2) :	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Restituzioni
16.02 *(segue)*	1. contenenti carni o frattaglie, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte : ex bb) altre : galli, galline e polli, interi ; parti di galli, galline e polli (senza le frattaglie) definite alle sottovoci 02.02 B I c), (escluse le carni omogeneizzate, incluse le carni separate meccanicamente), 02.02 B II a) 1, 02.02 - B II d) 3 e 02.02 B II e) 3	29,00

(1) Il tenore d'acqua, di proteine e di materie grasse è determinato con i seguenti metodi descritti nelle norme ISO (International Organization for Standardization) :

Acqua : ISO 1442-1973

Proteine : moltiplicare il tenore di azoto, determinato secondo la norma ISO 937-1978 per il coefficiente 6,25.

Materie grasse : ISO 1443-1973.

(2) Per la determinazione delle percentuali di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.